



COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2022/2024. Approvazione.

L'anno **duemilaventuno**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **20:30** nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ALBERTO Simone	SINDACO	X	
PAGLIUZZI Franco Paolo	VICE SINDACO	X	
GHERSI Simona	CONSIGLIERE	X	
BERTERO Roberta	CONSIGLIERE		X
GIORDANA Stefano	CONSIGLIERE		X
MARTINENGO MARCO	CONSIGLIERE	X	
BOTTA Roberto	CONSIGLIERE	X	
FORNERO Michele	CONSIGLIERE	X	
FERRERO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
CANDELLERO Federico	CONSIGLIERE	X	
GASTAUDO WALTER	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **SILVESTRI Dott.ssa Luisa**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **ALBERTO Simone** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Premesso che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamato l'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce *“di cui FPV”*, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che:

- con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio - le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2022-2024;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.05.2018 (GU n. 132 del 09.06.2018) ad oggetto "Semplificazione del Documento Unico di programmazione semplificato" per il quale si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007; 4
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
- f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
- g) altri documenti di programmazione;

DATO ATTO che con apposita deliberazione di C.C. n. 8 del 30.06.2021 su proposta della Giunta comunale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024;

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione 2022-2024 redatto secondo i nuovi modelli previsti nell'allegato n. 9 al [D. Lgs. 118/2011](#), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 02.11.2021 le cui risultanze sono riportate nell'allegato alla presente deliberazione;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTA:

- *la delibera di Consiglio Comunale n.22 in data odierna, con la quale l'ente ha provveduto a stabilire le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022;*
- *la delibera di Consiglio Comunale n.23 in data odierna con la quale l'ente ha provveduto a stabilire l'aliquota per l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2022;*

- la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 02.11.2021, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30.03.2021, che ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2020;
- l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al [D.M. 18 febbraio 2013](#), dal quale si evidenzia che l'ente non è strutturalmente deficitario;
- la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 02.11.2021, con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del [Codice della strada](#) ai sensi dell'articolo 208 del [Codice della strada](#);
- la delibera di Consiglio Comunale n. -- in data odierna, con la quale sono state verificate la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi [n. 167/1962](#), [n. 865/1971](#) e [n. 457/1978](#) – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendone il prezzo di cessione;

Dato atto che per quanto riguarda la TARI con deliberazione consiliare n. 27 in data odierna l'Ente ha confermato per l'anno 2022 i costi del servizio rifiuti del Piano Economico Finanziario del servizio gestione rifiuti anno 2021 e le tariffe TARI determinate per l'anno 2021 stabilendo che in caso di proroga di legge dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei PEF verrà seguito il percorso dell'approvazione del PEF Arera 2022-2025 validato e la conseguente approvazione delle relative tariffe TARI determinate sulla base del medesimo con conseguente variazione di bilancio;

Considerato che:

- è garantita la copertura dei costi per i servizi a domanda individuale in misura complessiva superiore al 36% come previsto dall'art 14, comma 1, della legge 28.02.1990 n. 38;
- il limite per le spese da indebitamento relativo gli ee.ff. 2022-2024 è fissato come da allegato d) al modello di bilancio preventivo ex D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la Legge 27/12/2006 n. 296 art 1 comma 562 - per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità, le spese del personale non possono superare quelle relative al 2008;

Ricordato che la Legge Finanziaria 2008 all'art 3, commi 55 e 56 prevede che gli incarichi di studio e di ricerca ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione può avvenire soltanto nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art 42 comma 2 lettera b) del TUEL, fissando i limiti e criteri e le modalità di affidamento con il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e che con il presente provvedimento si intende riapprovare per l'anno 2021 lo stesso piano adottato con deliberazione di Consiglio Comunale e si intende lo stesso allegato al Bilancio 2022-2024;

Dato atto che tale disposizione è stata ulteriormente modificata dall'art 46 del DL 112/2008 convertito in legge 133/2008 e dall'art. 6 comma 7 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010;

Dato atto che il Bilancio 2022-2024 a livello di programmazione individua le risorse finanziarie complessive di cui si potrà presumibilmente disporre per i diversi tipi di entrate e per gli obiettivi che si vogliono conseguire, e, quindi, l'individuazione delle spese, sia correnti che di investimento che questa Amministrazione intende effettuare per l'ampliamento e per il miglioramento dei servizi esistenti, e per l'esecuzione di opere;

Considerato che il Bilancio di previsione 2022-2024 è stato redatto secondo la normativa vigente ed in particolare che le entrate sono state previste con riferimento al gettito dei tributi comunali, dei contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, dalle entrate extra-tributarie, dei trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti, dalla accensione di mutui e che le spese correnti sono state stanziare nell'importo necessario a soddisfare le esigenze dei

pubblici esercizi, nonché le spese per investimento sono state allocate per l'attuazione dei programmi che il Comune intende realizzare;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.*

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;*

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), sono state eliminate con il decreto fiscale dl 124/2019.

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Dato atto che a decorrere dall'esercizio 2020 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui sopra è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il pareggio di bilancio; **Articolo 57, commi 2 e 2-bis (Disapplicazione di obblighi di contenimento delle spese di regioni e enti locali) del decreto fiscale n124 del 26 ottobre 2019 convertito in legge**

Considerato, per ultimo, che il progetto di Bilancio 2022-2024 tiene conto degli elementi risultanti nel documento contabile dell'esercizio precedente, nonché delle necessità finanziarie per il raggiungimento dei programmi amministrativi del Comune meglio illustrati nel Documento Unico di Programmazione;

Dato che il presente bilancio ai fini del piano generale di sviluppo per il periodo 2022-2024 risulta coerente con le linee programmatiche, le azioni ed i progetti riportati nel programma di mandato del Sindaco;

Tenuto conto che si rende ora necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Dato atto che il deposito dello schema di Bilancio è stato notificato ai Consiglieri Comunali in carica;

Considerato che nei termini previsti dal regolamento di contabilità non sono stati presentati emendamenti allo schema di Bilancio 2022-2024;

VISTA la relazione redatta dal Revisore dei conti, con la quale viene espresso parere favorevole agli schemi del bilancio annuale di previsione 2022-2024, in conformità a quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lett. b) del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

VISTO il comma 905 dell'art. 1 della legge n. 145/2018;

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle disposizioni vigenti;

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), è stato espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica dei documenti previsionali da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Ritenuto il Bilancio 2022-2024 meritevole di approvazione nella sua integrale formulazione;

Con votazione unanime e favorevole:

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa e che si intende qui integralmente riportato:

Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato 1) oltre a tutti gli allegati obbligatori ai sensi di legge e agli atti dell'Ente, e di cui si riportano gli equilibri finali:

Tit				Tit			
N	Descrizione	Comp.	Cassa	NO	Descrizione	Comp.	Cassa
==	FPV di entrata	====	=====	I	Spese correnti	594.177,00	924.303,70
--	Fondo di cassa iniziale presunto		109.008,15				
I	Entrate tributarie	448.500,00	584.502,06	II	Spese in conto capitale	83.000,00	262.311,83
II	Trasferimenti correnti	62.325,00	83.371,14				
III	Entrate extra-tributarie	105.352,00	145.311,08	III	Spese per incremento	0,00	0,00
IV	Entrate in conto capitale	83.000,00	286.465,64				

V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00		attività finanziarie		
ENTRATE FINALI		699.177,00	1.099.649,92	SPESE FINALI		677.177,00	1.186.615,53
VI	Accensione di prestiti	0,00	0,00	IV	Rimborso di prestiti	22.000,00	32.637,88
VI I	Anticipazioni di tesoreria	171.000,00	171.000,00	V	Chiusura anticipazioni di tesoreria	171.000,00	171.000,00
IX	Entrate da servizi per conto di terzi	298.500,00	513.189,04	VII	Spese per servizi per conto di terzi	298.500,00	483.648,60
TOTALE TITOLI		1.168.677,00	1.783.838,96	TOTALE TITOLI		1.168.677,00	1.873.902,01
Avanzo di amministrazione		0,00	=====	Disavanzo di amministrazione		0,00	=====
TOTALE ENTRATE		1.168.677,00	1.892.847,11	TOTALE SPESE		1.618.677,00	1.873.902,01

Di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di all'allegato 9 richiamato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del [D.Lgs. 118/2011](#), come da ultimo modificato dal [D.Lgs. n. 126/2014](#);

Di dare atto che al bilancio di previsione sono allegati:

- la delibera di Consiglio Comunale n.22 in data odierna, con la quale l'ente ha provveduto a stabilire le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n.23- in data odierna con la quale l'ente ha provveduto a stabilire l' aliquota per l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 02.11.2021, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30.03.2021, che ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2020;
- l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al [D.M. 18 febbraio 2013](#), dal quale si evidenzia che l'ente non è strutturalmente deficitario;
- la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 02.11.2021, con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del [Codice della strada](#) ai sensi dell'articolo 208 del [Codice della strada](#);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data odierna, con la quale sono state verificate la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi [n. 167/1962](#), [n. 865/1971](#) e [n. 457/1978](#) – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendone il prezzo di cessione;

Di dare atto che il Bilancio di Previsione 2022-2024 è rispettoso dei vincoli imposti dall'art. 6 del [D.L. 78/2010](#) convertito nella [legge 122/2010](#);

Di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000.

Di dare atto, per quanto riguarda la TARI, che con deliberazione consiliare n. 27 in data odierna l'Ente ha confermato per l'anno 2022 i costi del servizio rifiuti del Piano Economico Finanziario del servizio gestione rifiuti anno 2021 e le tariffe TARI determinate per l'anno 2021 stabilendo che in caso di proroga di legge dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei PEF verrà seguito il percorso dell'approvazione del PEF Arera 2022-2025 validato e la conseguente approvazione delle relative tariffe TARI determinate sulla base del medesimo con conseguente variazione di bilancio.

Di dare atto che ai sensi dell' **Articolo 57, commi 2 e 2-bis (Disapplicazione di obblighi di contenimento delle spese di regioni e enti locali) del decreto fiscale n124 del 26 ottobre 2019 convertito in legge recita:**

Le disposizioni di cui si prevede la disapplicazione sono le seguenti:

- **articolo 27, comma 1, del decreto legge n.112/2008** (cd. "taglia-carta"), che impone alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni;
- **articolo 6 del decreto n.78/2010**, che introduce alcune norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, limitatamente ai seguenti commi:
 - comma 7, che prevede la riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni;
 - comma 8, che prevede la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
 - comma 9, che prevede la riduzione delle spese per sponsorizzazioni;
 - comma 12, che prevede la riduzione delle spese per missioni;
- **comma 13** che prevede la riduzione delle spese per attività di formazione (si fa presente che il comma 2 del testo originario del decreto-legge in esame prevedeva la disapplicazione, per i medesimi enti territoriali, del solo comma 13 del D.L. n.78/201027)
- **articolo 5, comma 2, del decreto-legge n.95/2012**, che prevede la riduzione delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.
- **articolo 5, commi 4 e 5, della legge n.67/1987**, che prevede l'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico²⁸;
- **articolo 2, comma 594, della legge n.2004/2007**, che prevede l'obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio;
- **articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98/2011**, che prevede l'obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili; **articolo 24 del decreto-legge n. 66/2014**, che prevede specifici obblighi per la riduzione, anche attraverso il recesso contrattuale, delle spese per locazione e manutenzione di immobili.

Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000.

Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine, con votazione unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del [D.Lgs. 267/2000](#).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-dic-2021 al 05-gen-2022 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _____

Villanova Solaro, 21-dic-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Favorevole	07/12/2021	ALBERTO Simone
Regolarità tecnica	Favorevole	07/12/2021	ALBERTO Simone

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-dic-2021

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.

Villanova Solaro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa